

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 aprile 2026, n. 508

Contratto di assicurazione Lloyd's Insurance Company S.A. contenzioso danni da fauna selvatica. Autorizzazione alla sezione "Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità" ad assumere apposita determinazione di autorizzazione alla costituzione in giudizio con affidamento all'avvocato esterno designato dalla compagnia assicurativa.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli articoli 4, 5 e 6 della Legge Regionale (L.R.) 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli articoli 4 e 16 del Decreto Legislativo (D.Lgs.) n. 165 del 30.03.2001;
- gli articoli 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale (D.P.G.R.) 22 gennaio 2021, n. 22, recante l'Atto di Alta Organizzazione M.A.I.A. 2.0;
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della sezione regionale "Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Naturali e Forestali", concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura e allo Sviluppo Rurale, Avv. Francesco PAOLICELLI

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. del 7.10.2025, n. 1397;
- b) della dichiarazione del direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione ai sensi degli articoli 18 e 20 del D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. di autorizzazione la sezione regionale "Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità" ad assumere apposita determinazione di autorizzazione alla costituzione in giudizio con affidamento all'avvocato esterno designato dalla compagnia assicurativa Lloyd's Insurance Company S.A. nei giudizi promossi contro la Regione Puglia per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica;
2. di autorizzare il dirigente della sezione regionale "Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali" ad adottare i conseguenti provvedimenti derivanti dalla presente deliberazione;
3. di demandare alla sezione regionale "Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali" gli adempimenti di natura amministrativa per l'effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento;

4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) in versione integrale.

Il Segretario della Giunta Regionale

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta Regionale

ANTONIO DECARO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

OGGETTO: contratto di assicurazione Lloyd's Insurance Company S.A. contenzioso danni da fauna selvatica. Autorizzazione alla sezione "Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità" ad assumere apposita determinazione di autorizzazione alla costituzione in giudizio con affidamento all'avvocato esterno designato dalla compagnia assicurativa.

Le vigenti normative comunitarie e nazionali attribuiscono competenze alla Regione in materia di fauna selvatica e di regolamentazione dell'attività venatoria nei suoi aspetti gestionali, autorizzativi e ispettivi. In particolare, la legge n. 968/1977 (Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia) stabilisce che la fauna selvatica, appartenente a determinate specie protette, è patrimonio indisponibile dello Stato, è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e che le relative funzioni normative e amministrative sono assegnate alle Regioni, anche in virtù dell'articolo 117 della Costituzione della Repubblica italiana. La legge n. 157/1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l'emanazione delle norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica (articolo 1) ed affida alle medesime una serie di funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, con compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. La L.R. n. 59/2017 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) all'articolo 3 (Esercizio delle funzioni amministrative) stabilisce: "1. La Regione Puglia esercita le funzioni di legislazione, regolamentazione, programmazione e coordinamento, ai fini della pianificazione faunistico-venatoria, nonché funzioni di controllo e sostitutive nelle materie di cui alla presente legge. 2. Le funzioni amministrative gestionali in materia di caccia e di protezione della fauna di cui alla presente legge, ivi compresi la vigilanza, il controllo delle relative attività nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative spettano alla Regione Puglia, che istituisce, per esercitarle, appositi uffici, articolandosi anche mediante strutture tecnico-faunistiche territoriali. 3. La Regione Puglia può avvalersi delle province e della Città metropolitana di Bari e/o degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.), mediante forme di avvalimento e convenzione. 4. Le funzioni in materia di vigilanza sono esercitate dalla competente struttura organizzativa regionale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 37 (Istituzione della Sezione regionale di vigilanza della Regione Puglia)".

Ai fini del risarcimento dei danni cagionati da fauna selvatica, muovendo dai parametri normativi su indicati, il più recente e consolidato orientamento giurisprudenziale afferma la responsabilità della Regione in base al criterio di imputazione stabilito dall'articolo 2052 del codice civile (c.c.), restando salva solo la dimostrazione del caso fortuito. Secondo, infatti, la sentenza della Corte di Cassazione, III Sezione Civile, 20.04.2020 n. 7969 nell'azione di risarcimento del danno cagionato da fauna selvatica a norma dell'articolo 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte – per delega o in base a poteri di cui direttamente titolare – da altri Enti. La Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli altri Enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno. Chiariscono i supremi Giudici che "poiché la proprietà pubblica delle specie protette è in sostanza disposta in funzione della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, che avviene anche attraverso la tutela e la gestione di dette specie, mediante l'attribuzione alle Regioni di specifiche competenze normative e amministrative, nonché di indirizzo, coordinamento e controllo (non escluso il potere di sostituzione) sugli enti minori titolari di più circoscritte funzioni amministrative, proprie o delegate, si determina una situazione che è equiparabile (nell'ambito del diritto pubblico) a quella della "utilizzazione" degli animali da parte di un soggetto diverso dal loro proprietario, ai fini dell'articolo 2052 c.c.: la funzione di tutela, gestione e controllo del patrimonio faunistico appartenente alle specie protette operata dalle Regioni costituisce nella sostanza una "utilizzazione", in senso pubblicistico, di tale patrimonio, di cui è formalmente titolare lo Stato, al fine di trarne una utilità collettiva pubblica per l'ambiente e l'ecosistema. Ciò, nell'ottica della stessa previsione legislativa di una proprietà pubblica, evidentemente funzionalizzata ad interessi e utilità collettive, comporta, ad avviso della Corte, l'applicabilità della disposizione di cui all'articolo 2052 c.c., nella parte in cui attribuisce la responsabilità per i danni causati dagli animali al soggetto (in tal caso pubblico) che "se ne serve", salvo che questi provi il caso fortuito. Tale soggetto, in base alle disposizioni dell'ordinamento in precedenza richiamate, va individuato certamente, ed esclusivamente, nelle Regioni, dal momento che sono le Regioni gli enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività eventualmente svolte (per delega o in base a poteri di cui sono direttamente titolari) da altri enti,

ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni". Secondo la Corte di Cassazione, III Sezione Civile, ordinanza 9.04.2021 n. 9469, i danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla Pubblica Amministrazione (P.A.) a norma dell'articolo 2052 c.c. giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della legge 157/1992, rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema.

Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da fauna selvatica la legittimazione passiva spetta alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte, per delega o in base a poteri di cui direttamente titolari, da altri enti: potendo la Regione rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovute impedire il danno.

Dalle ore 24.00 del 30.06.2023 fino alle ore 23.59 del 30.10.2025 la Regione Puglia ha una polizza assicurativa con l'Allianz Viva S.p.A. (ora Allianz S.p.A.) per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), sottoscritta con la Sezione Economato, che la tutela in caso di danni causati dalla fauna selvatica per i quali l'Amministrazione sia direttamente o indirettamente ritenuta responsabile. Ai sensi della citata polizza, la società assicurativa assume la gestione delle controversie con i danneggiati anche in sede giudiziaria a nome della Regione individuando un avvocato di fiducia e con relative spese a proprio carico.

Su indicazione dell'Avvocatura regionale, ai fini della semplificazione e dello snellimento delle procedure, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che contengano richieste risarcitorie attinenti ai rischi coperti dalla citata garanzia assicurativa debbano essere trasmessi alla sezione "Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità" per l'istruttoria e l'affidamento dell'incarico di costituzione in giudizio a legale indicato dalla compagnia di assicurazione, che assicura lo specifico rischio.

Con delibera n. 4 del 10.01.2025, la Giunta Regionale ha autorizzato la sezione regionale "Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità" ad assumere apposita determinazione di autorizzazione alla costituzione in giudizio con affidamento all'avvocato esterno designato dalla

compagnia assicurativa (all'epoca l'Allianz Viva S.p.A.) nei giudizi promossi contro la Regione Puglia per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica.

Dalle ore 24.00 del 30.10.2025 fino alle ore 24.00 del 31.10.2027 la Regione Puglia ha attivato la polizza assicurativa n. F2500028296-LB con la Lloyd's Insurance Company S.A. per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), sottoscritta con la sezione regionale Economato, che la tutela in caso di danni causati dalla fauna selvatica per i quali l'Amministrazione sia direttamente o indirettamente ritenuta responsabile. Ai sensi della citata polizza, la società assicurativa assume la gestione delle controversie con i danneggiati anche in sede giudiziaria a nome della Regione individuando un avvocato di fiducia e con relative spese a proprio carico.

Si ritiene che, alla luce delle risultanze istruttorie, sia necessario per le cause di competenza della citata società, relative al risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica per i quali l'Amministrazione sia direttamente o indirettamente ritenuta responsabile, autorizzare la costituzione in giudizio mediante determinazione del dirigente della sezione regionale "Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità" considerato che con tali atti la P.A. non opera la scelta del legale esterno e non prevede alcun impegno di spesa. Tali determinazioni formalizzerebbero l'individuazione dell'avvocato indicato dalla compagnia di assicurazioni confermando la volontà della stessa di contestare in giudizio la pretesa del danneggiato e autorizzando, quindi, la costituzione dell'Ente.

GARANZIE DI RISERVATEZZA

La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. 196/2003 ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale (R.R.) 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento U.E.

Esiti valutazione di impatto di genere: neutro

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di consentire l'efficace difesa in giudizio dell'Ente, ai sensi dell'articolo 44 comma 4, lettere a) e c) della L.R. 7/2004 (Statuto della Regione Puglia) e dell'articolo 4 comma 4, lettera k) della L.R. 7/97 (norme in materia di organizzazione dell'amministrazione regionale), si propone alla Giunta regionale:

1. di autorizzazione la sezione regionale "Gestione Sostenibile e Tutela Risorse Naturali e Biodiversità" ad assumere apposita determinazione di autorizzazione alla costituzione in giudizio con affidamento all'avvocato esterno designato dalla compagnia assicurativa Lloyd's Insurance Company S.A. nei giudizi promossi contro la Regione Puglia per il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica;
2. di autorizzare il dirigente della sezione regionale "Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali" ad adottare i conseguenti provvedimenti derivanti dalla presente deliberazione;
3. di demandare alla sezione regionale "Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali" gli adempimenti di natura amministrativa per l'effettuazione dei controlli interni sulla corretta esecuzione del provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) in versione integrale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettere da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 07.10.2025, n. 1397.

Il funzionario responsabile dell'incarico di elevata qualificazione "controversie in materia faunistica":

avv. Daniele CLEMENTE



Il dirigente della Sezione "Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali":

Dott. Domenico CAMPANILE



Il direttore di Dipartimento, ai sensi degli articoli 18 e 20 del D.P.G.R. 22 gennaio 2021, n. 22, NON RAVVISA osservazioni alla presente proposta di D.G.R.

Il direttore del dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale:

Prof. Gianluca NARDONE



L'Assessore all'Agricoltura e allo Sviluppo Rurale ai sensi del vigente Regolamento della Giunta Regionale,

propone

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

Avv. Francesco PAOLICELLI



FRANCESCO
PAOLICELLI
23.04.2026
14:10:50
GMT+02:00